



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 200 del 23/12/2008

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2008, n. 42

“Disposizioni relative all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2009”.

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1
(Finalità)

1. Sino alla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2009, e comunque non oltre il 30 aprile 2009, è autorizzato, ai sensi dell’articolo 66, comma 4, come modificato dall’articolo 29 della legge regionale 5 dicembre 2001, n. 32, della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell’ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli), l’esercizio provvisorio del bilancio regionale per l’anno 2009 sulla base degli stati di previsione delle entrate e delle spese per l’anno 2008, come approvati con la legge regionale 31 dicembre 2007, n. 41 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008 e bilancio pluriennale 2008 – 2010) e successive modificazioni.

Art. 2
(Individuazione delle
spese obbligatorie e inderogabili)

1. L’ autorizzazione di cui all’articolo 1 è limitata a un dodicesimo dello stanziamento di ogni capitolo di spesa obbligatoria e inderogabile, di cui all’elenco allegato alla presente legge (Allegato A), per ogni

mezzo di esercizio provvisorio del bilancio autonomo regionale, ovvero alla maggiore spesa necessaria laddove si tratti di spesa obbligatoria tassativamente regolata dalla legge e non suscettibile di impegno o di pagamento frazionabile in dodicesimi.

2. In applicazione del comma 3 dell'articolo 66 della l.r. 28/2001 e successive modificazioni e integrazioni è sospesa, dal 1° gennaio 2009 e per la durata dell'esercizio provvisorio, l'esecuzione delle spese non obbligatorie e derogabili.

Art. 3

(Fondi a destinazione vincolata
e quote di cofinanziamento regionale)

1. Le spese finanziate con fondi a destinazione vincolata, assegnate alla Regione per l'anno 2009, possono essere impegnate a condizione che i relativi fondi siano stati accertati dalla Ragioneria della Regione a termine dell'articolo 69 della l.r. 28/2001 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Al fine di consentire la tempestiva attuazione del programma operativo regionale (POR Puglia), è autorizzata l'esecuzione delle spese relative alle quote di cofinanziamento regionale sui pertinenti capitoli di bilancio, ivi comprese quelle iscritte tra i residui di stanziamento ed economie vincolate.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 42, comma 6 bis, come inserito dall'articolo 5 della legge regionale 19 luglio 2006, n. 22, della l. r. 28/2001 si applicano anche durante la gestione dell'esercizio provvisorio.

Art. 4

(Utilizzazione dei residui di stanziamento)

1. Ad avvenuta adozione dell'atto ricognitivo di cui all'articolo 94 della l.r. 28/2001, come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 3 aprile 2008, n. 4, i competenti servizi regionali di gestione della spesa possono procedere, anche nel corso dell'esercizio provvisorio, all'utilizzazione e conseguente impegno delle somme conservate in bilancio quali residui di stanziamento.

Art. 5

(Disposizioni di carattere tributario)

1 Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008 – 2010 della Regione Puglia), sono confermate per l'anno 2009.

Art. 6

(Finanziamento
dei referendum consultivi)

1. Al fine di garantire l'effettuazione dei referendum consultivi, fissati per il 1° marzo 2009, per l'istituzione dei comuni di Palese - S.Spirito, Carbonara - Ceglie – Loseto, indetti con decreti del Presidente della Giunta regionale 21 novembre 2008, n. 1049 e 1050, si provvede a iscrivere sul

Art. 7

(Norme di attuazione
dell'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei ministri
17 aprile 2008, n. 3669)

1. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 17 aprile 2008, n. 3669 (Disposizioni urgenti di protezione civile), come modificato dall'articolo 15, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 17 settembre 2008, n. 3704, si provvede a istituire nel bilancio 2009, nell'ambito dell'UPB 2.1.4, il capitolo di entrata 2033832 "Trasferimenti statali per gli interventi di cui all'o.p.c.m. 3704 del 17 settembre 2008" con uno stanziamento di euro 4.629.400,00 e, nell'ambito dell'UPB 08.01.01, i connessi capitoli di spesa n. 112020 "Spesa per la realizzazione di impianto idrovoro per il sollevamento delle acque della zona pantano-Lido Azzurro di Taranto da erogare al Consorzio di Stornara e Tara, quale soggetto attuatore", con uno stanziamento di euro 2.180.400,00, e n. 112025 "Spese per ripristino della rete scolante nel comprensorio irriguo - 3° lotto – zona Lato-Lenne negli agri dei comuni di Castellaneta, Palagiano e Palagianello da erogare al Consorzio di Stornara e Tara, quale soggetto attuatore", con uno stanziamento di euro 2 milioni 449 mila.

Art. 8

(Provvedimento per il personale
degli organi di direzione politica)

1. Gli effetti dell'articolo 51 (Personale regionale in posizione di distacco presso le strutture di supporto agli organi politici) della legge regionale 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005), sono prorogati fino alla data di approvazione del provvedimento di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 15 (Missioni continuative e provvedimenti per il personale degli organi di direzione politica) della legge regionale 2 luglio 2008, n. 18 (Assestamento e quarta variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008).

Art. 9

(Cessione dei crediti)

1. La cessione dei crediti vantati da un'impresa nei confronti della Regione, di cui siano cessionari una banca o un intermediario finanziario ex articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera m), del decreto legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15, può risultare anche da scrittura privata non autenticata.

2. La cessione dei crediti di cui al comma 1 è efficace e opponibile alla Regione qualora sia stata comunicata dalla banca o dall'intermediario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero avvalendosi delle forme di comunicazione elettronica previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attestino l'avvenuta ricezione di tale

comunicazione.

Art. 10

(Tributo speciale per il deposito
in discarica dei rifiuti)

1. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 9 (Disposizioni di carattere tributario) della legge regionale 3 agosto 2007, n. 25 (Assestamento e seconda variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007), è prorogato al 1° maggio 2009. Fino a tale data continuano ad applicarsi le aliquote vigenti.

2. Rimane ferma, per l'anno 2009, l'aliquota di euro 0,0150 prevista dalla lettera d) del comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 25/2007 in caso di discariche abusive.

Art. 11

(Contributi per l'impiantistica sportiva)

1. I contributi in conto capitale per l'impiantistica sportiva, formalmente assegnati in favore di soggetti beneficiari, negli anni 2004, 2005 e 2006, ai sensi dell'articolo 8, lettera a), della legge regionale 16 maggio 1985, n. 32 (Nuova disciplina concernente il servizio sociale regionale per l'attività motoria e sportiva – Abrogazione l.r. 21 luglio 1978, n. 32) e, nell'anno 2007, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 33 (Norme per lo sviluppo dello sport per tutti) e della deliberazione della Giunta regionale 18 settembre 2007, n. 1476 (Legge regionale 4/12/2006, n. 33 – Titolo II – Artt. 7 – 8. Linee guida sui criteri, modalità di attuazione per gli interventi sull'impiantistica sportiva e gli spazi destinati alle attività motorio-sportive. Piano annuale 2007), ove la documentazione richiesta per la concessione dei benefici assegnati sia stata inoltrata oltre i termini indicati dalle relative norme suddette, non decadono al fine della concessione e liquidazione dei benefici assegnati.

2. I soggetti beneficiari dei contributi di cui al comma 1 che non hanno inoltrato la documentazione richiesta per la concessione possono presentare detta documentazione, entro e non oltre centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pena la revoca del beneficio assegnato.

Art. 12

(Modifica all'articolo 33
della legge regionale 26 aprile 1995, n. 27)

1. Dopo il comma 2 septies dell'articolo 33 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 27 (Disciplina del demanio e del patrimonio regionale), introdotto dall'articolo 1 della legge regionale 28 gennaio 1998 e modificato dall'articolo 17 della legge regionale 22 dicembre 2000, n. 28, è inserito il seguente:

“2 septies 1. In deroga al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a concedere a titolo gratuito all'Università degli studi di Foggia, per la durata di ventinove anni, la palestra di via Galliani al fine di garantire servizi qualitativamente superiore agli studenti.”.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 19 dicembre 2008

VENDOLA